



COMUNE di BAONE
(PADOVA)

Prot. n. del 10-11-2021
Reg. Pubbl. n.

ORDINANZA N. 18 10-11-2021

Oggetto: PACCHETTO DI MISURE STRAORDINARIE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL 10 NOVEMBRE 2020 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 238 DEL 02.03.2021. ORDINANZA PER IL RECEPIMENTO AI FINI DELL'APPLICAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che l'art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[...] 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]”;

Richiamate:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D. Lgs. 13/08/2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 il “Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- il Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale n. 1 del 08/01/2021 (BUR del 15/01/2021), con il quale si stabilisce che il blocco dei veicoli euro 4 diesel disposto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1898 del 29/12/2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da Covid19 e contestualmente si preannuncia l'impegno da parte della Regione ad adottare un Piano straordinario di misure straordinarie;

Considerato che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, anche al fine di evitare l'applicazione sanzionatoria della stessa;

– il piano straordinario individua le ulteriori misure per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM) al di sotto dei valori limite. Queste misure sono introdotte ad integrazione di quanto già previsto dai singoli piani regionali ed agiscono sulle emissioni dirette di PM e sulle emissioni dei principali precursori NOx ed NH3;

Atteso che il piano è costituito da un pacchetto di misure e prevede:

- l’adozione preventiva, anziché post, di misure temporanee sulla base delle previsioni della qualità dell’aria;
- l’estensione a tutta la pianura padana delle misure temporanee;
- il rafforzamento e l’estensione a tutto il bacino padano delle misure permanenti durante tutto il periodo invernale nei settori trasporti, agricoltura e zootecnia e riscaldamento;
- il rafforzamento dei controlli;
- campagne di formazione e informazione degli operatori (es. progettisti, installatori, manutentori) ed al pubblico;
- l’erogazione di incentivi statali e regionali nei settori Agricoltura, Energia (risparmio e sostituzione caldaie domestiche a biomassa), Trasporti;

Rilevato che:

- l’applicazione di alcune delle misure richiede l’intervento della normativa a livello statale;
- le misure straordinarie applicate dalle regioni devono essere necessariamente integrate da misure nazionali per agire sui settori sui quali le regioni non hanno competenza;
- è prevista, inoltre una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

Preso atto che la ratifica del nuovo Accordo a scala interregionale del 2017 e l’approvazione di un pacchetto straordinario di misure straordinarie per la qualità dell’aria nel marzo 2021 si sono resi necessari in quanto:

– le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l’accumulo nell’aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell’aria;

– la Commissione europea ha attivato e concluso una procedura di infrazione nei riguardi dell’Italia per la non corretta applicazione della Direttiva 2008/50/CE in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e PM 2.5 sul territorio italiano e del biossido di azoto;

– per quanto concerne il Veneto la procedura di infrazione riguarda le seguenti zone: IT0508 “Agglomerato di Venezia”; IT0509 “Agglomerato Treviso”; IT0510 “Agglomerato Padova”; IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “agglomerato Verona”; IT0513 “Pianura e Capoluogo bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;

– la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l’Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l’Italia;

– nel dispositivo della sentenza emessa la Corte ha accertato che il superamento dei valori di PM10 è tutt’ora in corso e ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell’Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza in parola e se del caso aggravare il procedimento con una messa in mora;

– il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

Rilevato che la Regione Veneto, in occasione della seduta del 10 marzo 2021 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS):

– ha illustrato la Delibera di Giunta Regionale n. 238/2021 evidenziando la portata straordinaria ed urgente del pacchetto di misure aggiuntive rispetto a quelle già in essere per il contenimento dell’inquinamento atmosferico;

– ha evidenziato che per compensare gli oneri finanziari derivanti dalla sentenza di condanna della Corte, lo Stato Italiano può rivalersi, ai sensi dell'art. 43 della Legge del 24.12.2012 n. 234, sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi comunitari che hanno determinato la condanna;

– ha informato i Presidenti delle province, i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia o delle Città metropolitana, quali componenti del Comitato di indirizzo e Sorveglianza, che per contenere gli inquinanti in atmosfera che determinano il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dalla Direttiva sono richiesti interventi mirati ed addizionali rispetto a quelli già in essere;

– ha confermato la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee nel bacino padano;

Considerato che:

– in data 24/06/2021 si è svolta a livello regionale la riunione del CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), volta tra l'altro a chiarire i quesiti posti da alcuni comuni nel merito della Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021;

Vista la Disposizione n.41 del 9 settembre 2021 del Tavolo Tecnico Zonali Provinciale di Padova riguardante Interventi di Contenimento dell'Inquinamento Atmosferico e la nota in data 17 settembre 2021 prot.59228 della Provincia di Padova con cui vengono comunicate le decisioni assunte in data 17 settembre 2020 dal Tavolo Tecnico Zonale per la Tutela e il Risanamento della Atmosfera;

Ritenuto opportuno, in applicazione delle DGRV sopra richiamate, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

Dato atto che:

– il Comune di Baone rientra nell'ambito di applicazione di alcune delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano”;

– il Nuovo Accordo di Bacino Padano introduce l'attivazione di misure di contenimento degli inquinanti atmosferici strutturali ed emergenziali in funzione di livelli di allerta: nessuna allerta-livello verde, livello 1-arancione e livello 2-rosso;

- tali meccanismi di attivazione dei livelli emergenziali vengono mantenuti anche nel presente pacchetto di misure straordinarie e sono meglio descritti nell'allegato A alla presente delibera;

Rilevato che a livello locale sono previsti interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

Tenuto conto delle misure e delle azioni regionali contenute nella DGRV n. 238/2021 e meglio chiarite nella DGR 1089/2021, aventi orizzonte temporale fino al 2023;

Ritenuto necessario sulla base di quanto sopra espresso, recepire il pacchetto di misure straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale valide nell'intero territorio comunale dal 2021 al 2023, approvato dalla Giunta regionale del Veneto in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di giustizia Europea, attraverso l'adozione delle misure parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

Ritenuto pertanto di applicare sul territorio comunale le misure e le azioni di miglioramento della qualità dell'aria, secondo quanto previsto dalle DGR 238/2021 e 1089/2021, così come condiviso a livello di Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Padova del 17/09/2021;

Attesa la vigenza del Decreto del Coordinatore dell'Unità di Crisi (ex OCDPC n. 630/2020) n. 1 dell'8 gennaio 2021 con il quale, viene disposto che “*il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto di cui alla DGR n. 1898/20 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19*”;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.C.M. 08/03/2002;
- la L.R. 33/85 e s.m.i.;
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la DGRV n. 1908 del 29/11/2016;
- la DGRV 238 del 02/03/2021;
- la DGRV 1089 del 09/08/2021;

ORDINA

dalla data della presente Ordinanza e sino al 30/04/2022, nell’intero territorio comunale, quanto segue:

Livello VERDE

1. Divieto di combustione all’aperto di residui vegetali;
2. limite di 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
3. divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" (divieto permanente introdotto a partire dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle” (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 7/11/2017 n 186) in presenza di impianto (*per l’installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
4. obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto Legislativo nr 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
5. obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella Direttiva Nitrati 91/676/CEE) e quant’altro previsto nella vigente Ordinanza Sindacale n. 140/2017 del 25.10.2017 avente come oggetto “Interventi ai fini di limitare le emissioni di sostanze odorogene - modalità per lo spandimento di liquami, deiezioni zootecniche e altri ammendanti per la concimazione in zona agricola – realizzazione di barriere arboree presso gli impianti di allevamento Zootecnici effettuati in ambienti confinati” (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*).

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE, tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell’aria e nitrati, emesso da Arpa, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalla data della presente Ordinanza e sino al 30.04.2022. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo. Il rientro di livello ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

**Primo Livello di Allerta - semaforo ARANCIO
(oltre ai punti di cui al precedente livello VERDE)**

1. divieto di combustione all’aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco. Il suddetto divieto è **derogato solo in occasione delle manifestazioni locali in occasione dell’Epifania (06 gennaio 2022)**, legate a consolidate tradizioni pluriennali, e fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali,

documentata con i modi previsti dalle vigenti normative o attraverso gli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del settore;

2. divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01.10.21 al 15.04.22).

Secondo Livello di Allerta - semaforo ROSSO

(oltre ai punti di cui ai precedenti livelli VERDE e ARANCIO)

1. limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
2. lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C).

In relazione ai divieti di cui ai punti succitati, sarà effettuato il potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquidami.

INFORMA

che avverso questo provvedimento è ammesso:

- il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D.Lgs n. 267/2000;
- che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 è previsto sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità dell'aria sui giorni antecedenti.

Al raggiungimento dei livelli di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo. In particolare, se nelle giornate di controllo i dati da parte di ARPAV porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo e sui dati delle stazioni di riferimento;

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale istituzionale (www.comune.baone.pd.it) ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.

INVITA

- i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) a tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali;
- il cittadino a verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, facendo riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore;
- la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza

Per informazioni e visione atti: Geom. Luana Cavallini tel.0429617566 mail l.cavallini@comune.este.pd.it

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Alla Prefettura di Padova protocollo.prefpd@pec.interno.it
- Alla Provincia di Padova protocollo@pec.provincia.padova.it
- Alla Provincia di Padova Uff.Ambiente ambiente@provincia.padova.it
- All'ARPAV dappd@pec.arpav.it

E,p.c.

- Ai Vigili del Fuoco Este com.padova@cert.vigilfuoco.it;
- Al Comando Stazione Carabinieri tpd22136@pec.carabinieri.it
- Al Nucleo Operativo e Radiomobile tpd30989@pec.carabinieri.it
- Alla Tenenza G.d.F. pd1110000p@pec.gdf.it
- Al Comando Polizia Locale polizialocale@comune.este.pd.it
- Al Consigliere comunale con delega all'Ambiente antonella.buson@comune.baone.pd.it
- Alla Coldiretti caa.veneto@pec.coldiretti.it
- Alla Confagricoltura confagricoltura@legamail.it
- Alla C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori cia.padova@pec.it
- Alla A.V.A. Associazione Veneta Avicoltori - associazionevenetaavicoltori@pec.it
- Alla Futuro Agricoltura presidenza@futuroagricoltura.it
- Alla Unione Agricoltori segreteria@unioneagricoltoripd.it
- Alla SESA S.p.a. sesaeste@pec.it

e viene resa nota tramite pubblicazione all'Albo on-line

Baone, 11/11/2021

Il Sindaco
CORSO DOTT. FRANCESCO

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

Il Responsabile del Servizio